



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

**CIRCOLARE n. 43/D**

Roma, 28 novembre 2008

Protocollo: 56947

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle  
Dogane

LORO SEDI

Allegati: uno

e, p.c.

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell' Area  
Affari giuridici e contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell' Area Verifiche e  
Controlli Tributi Doganali e Accise -  
Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo, 22 - 00144

All' Agenzia delle Entrate  
Via Cristoforo Colombo, 426- 00145

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della  
industria italiana  
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società  
Italiane per Azioni  
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale  
Italiana  
del Commercio e del Turismo  
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura  
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le  
Sezione Italiana  
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana  
Commercio Estero (A.I.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di  
assistenza doganale  
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

**OGGETTO:** Regime comunitario delle franchigie doganali. Regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il Regolamento (CEE) n. 918/83.

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 85 del 27 marzo 2008 ha pubblicato il regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Tale regolamento (che si allega) è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2008 e modifica il citato regolamento n. 918/83 al fine di uniformare talune norme applicabili in materia di franchigie doganali a quelle esistenti in materia di IVA e di accise.

In particolare, **le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 918/83** dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 274/2008 sono le seguenti:

- **l'articolo 1, paragrafo 1**, è sostituito così da escludere le importazioni di merci, che beneficiano della franchigia doganale, dall'applicazione delle misure di difesa commerciale adottate sulla base dell'articolo 133 del Trattato.

Una simile previsione semplifica l'applicazione delle norme relative alle franchigie e trova la sua giustificazione nella considerazione che le merci importate in franchigia dai dazi della Tariffa Doganale Comune - tenuto conto delle limitazioni, quantitative e di valore, previste in materia - non comportano significative ripercussioni sull'industria comunitaria;

- viene soppresso il **Titolo IV del Capitolo I**, concernente le disposizioni relative alla franchigia per effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria di una persona fisica avente la residenza normale al di fuori della Comunità.

Alle importazioni della specie, come peraltro già precisato nella circolare n. 22/D del 5 maggio 2004 (scheda n. 6 allegata alla medesima), l'esenzione in questione era applicata ai soli fini daziari e le merci importate per l'arredamento della residenza secondaria erano comunque assoggettate al versamento dell'IVA.

Ciò stante, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno, per tali merci, sopprimere anche la franchigia doganale, posto che i vantaggi economici derivanti dall'applicazione della franchigia medesima al caso di specie, limitandosi alla sola componente daziaria, sono stati ritenuti modesti rispetto agli oneri amministrativi esistenti sia per le amministrazioni doganali che per gli stessi importatori;

- **nell'art. 27** il valore di 22 ECU è sostituito da 150 euro.

L'art. 27 dispone, com'è noto, in materia di spedizioni di valore trascurabile, individuate nella citata circolare n. 22/D del 5 maggio 2004 nella scheda n. 1.

Restano esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

È opportuno sottolineare che la franchigia di 150 euro deve essere riferita al valore intrinseco del prodotto importato. A tal fine si chiarisce che per valore intrinseco deve intendersi il valore del prodotto al netto di ogni elemento che debba esservi aggiunto per il calcolo del suo valore in dogana, ed in particolare del costo del trasporto.

Con l'occasione si ritiene utile precisare che gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 918/83 disciplinano le spedizioni di valore trascurabile, le quali si differenziano dalle spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, previste invece dagli articoli da 29 a 31 del regolamento medesimo: a differenza di queste ultime, le prime possono presentare interesse di ordine commerciale e possono essere effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo. Rientrano, quindi, in questa fattispecie anche le c.d. vendite per corrispondenza o le vendite effettuate via internet le quali, perciò, a partire dal 1° dicembre 2008, usufruiscono della franchigia sopraindicata.

Tuttavia è opportuno evidenziare al riguardo che, mentre la franchigia ai fini daziari è stata innalzata da 22 euro a 150 euro, analogo aumento non è stato previsto per la franchigia ai fini dell'IVA che, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 (art. 5) e coerentemente alle previsioni dell'art. 1, punto 2 della direttiva 88/331/CEE, resta fissata in 22 euro;

- viene completamente modificato il **titolo XI**, relativo alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e comprendente gli **articoli da 45 a 49**.

In particolare, il regolamento di modifica sostituisce integralmente l'articolo 45 e sopprime gli articoli da 46 a 49.

In sostanza, sulla base della previsione del novellato articolo 45, anche ai fini della franchigia daziaria, tutta la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori viene di fatto rinviata alle disposizioni di diritto nazionale adottate, da ogni Stato membro, in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007, recante disposizioni sull'esenzione dall'IVA e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

Ciò premesso, occorre preliminarmente evidenziare al riguardo che, al momento, non è ancora concluso il procedimento di adozione delle disposizioni nazionali di recepimento della citata direttiva 2007/74/CE.

Nonostante ciò, al fine di evitare che tale carenza normativa possa creare problemi per i viaggiatori e difficoltà operative per le Dogane, anche sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, in via interpretativa, si ritiene che la suddetta direttiva possa essere considerata, in parte, direttamente applicabile. Infatti, le norme ivi contenute non lasciano spazio ad alcuna discrezionalità applicativa da parte degli Stati membri, ad eccezione:

a) dei limiti quantitativi previsti per i prodotti del tabacco, per i quali la direttiva medesima stabilisce una soglia superiore ed una inferiore tra cui scegliere discrezionalmente in fase di recepimento;

b) della soglia monetaria eventualmente fissata per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni;

c) di una eventuale riduzione delle soglie monetarie e/o dei limiti quantitativi per le persone residenti nella zona di frontiera, per i lavoratori frontalieri e per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise.

Conseguentemente, con riguardo a tali particolari fattispecie, nelle more dell'emanazione di un apposito atto di recepimento della direttiva 2007/74/CE e di concerto con l'Agenzia delle Entrate, si ritiene che possa farsi utile riferimento alle norme attualmente vigenti, in quanto non in contrasto con le disposizioni recate nella specifica materia dalla direttiva medesima. Pertanto, al fine dell'ammissione in franchigia dai diritti doganali, con esclusivo riferimento ai suddetti casi, si possono ritenere ancora vigenti le disposizioni previste dal Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori di cui al Decreto n. 500 del 16/12/1998.

Tutto ciò premesso, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, si forniscono le seguenti indicazioni ed istruzioni le quali, contemperando le previsioni direttamente applicabili della direttiva 2007/74/CE con quelle previgenti del citato Decreto n.500 del 1998 e non in contrasto con le norme comunitarie, dovranno essere applicate dagli Uffici in indirizzo, **a partire dalla predetta data del 1° dicembre 2008**, nel caso di oggetti e generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

### **Soglie monetarie**

- 1) Sono esentate dai dazi doganali, dall'IVA e dalle accise le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale<sup>1</sup>, a condizione che si tratti di

---

<sup>1</sup> Per bagagli personali si intendono i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonchè quelli che presenta a tale servizio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore.

importazioni di natura non commerciale<sup>2</sup> e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. Detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare<sup>3</sup>;

- 2) per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato;
- 3) ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, il valore delle singole merci non può essere frazionato;
- 4) ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, non si tiene conto del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né dei valori dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali;

### **Limiti quantitativi**

Relativamente a taluni prodotti vengono fissati dei limiti quantitativi, oltre i quali non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia. Il valore di tali prodotti non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle soglie monetarie. Conseguentemente, eventuali quantitativi eccedenti i limiti previsti non possono essere importati in franchigia neanche ricomprendendoli in una eventuale capienza residuale della soglia monetaria.

- 1) Per quanto riguarda i prodotti del tabacco ed i prodotti alcolici, l'esenzione è accordata entro i limiti quantitativi massimi indicati nella sotto riportata **tabella A**.
- 2) Per quanto riguarda i carburanti, l'esenzione è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri
- 3) I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella **tabella A**.

---

<sup>2</sup> Sono importazioni di natura non commerciale quelle che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura e quantità, alcun intento di carattere commerciale.

<sup>3</sup> Per viaggiatori aerei e viaggiatori via mare si intendono tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto

**Tabella A**

Denominazione delle merci	Quantità massima per viaggiatore
a) prodotti del tabacco	200 sigarette, <i>oppure</i> 100 sigaretti, <i>oppure</i> 50 sigari, <i>oppure</i> 250 grammi di tabacco da fumare Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo
b) alcol e bevande alcoliche	1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%, <i>oppure</i> 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%
c) altre bevande alcoliche	4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra

È opportuno notare che tra i prodotti sopraelencati è stata inserita anche la birra, precedentemente non compresa tra i prodotti per i quali è previsto il limite quantitativo, e sono stati eliminati i profumi e l'acqua da toilette, il caffè e gli estratti o essenze di caffè, il tè e gli estratti o essenze di tè, prodotti che potranno quindi godere della franchigia, nell'ambito della soglia monetaria, a prescindere dai loro quantitativi.

#### **Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera**

Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera<sup>4</sup>, dai lavoratori frontalieri<sup>5</sup> e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le **soglie monetarie** sopra riportate sono ridotte ad euro 20,00 .

---

<sup>4</sup> Per "zona di frontiera" si intende la zona che, in linea d'aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera di uno Stato membro nonché i comuni parzialmente situati in tale zona.

<sup>5</sup> È "lavoratore frontaliero" ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.

Per i soggetti indicati al comma precedente, l'esenzione sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici è accordata entro i **limiti dei quantitativi** massimi ridotti indicati nella sotto riportata **tabella B**. Per i medesimi soggetti l'esenzione sui carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

Sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella **tabella B** i soggetti di età inferiore ai 17 anni.

**Tabella B**


Denominazione delle merci	Quantità massima per viaggiatore
a) prodotti del tabacco	20 sigarette, <i>oppure</i> 10 sigaretti, <i>oppure</i> 5 sigari, <i>oppure</i> 25 grammi di tabacco da fumare Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo
b) alcol e bevande alcoliche	12,5 centilitri di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%, <i>oppure</i> 25,0 centilitri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%
c) altre bevande alcoliche	25,0 centilitri di vino tranquillo

Tenuto conto delle novità introdotte dal presente regolamento comunitario, le indicazioni fornite con la più volte citata circolare n. 22/D del 5 maggio 2004 devono intendersi integrate con quelle della presente circolare. In particolare, devono intendersi modificate la scheda n. 1 (relativa alle spedizioni di valore trascurabile) e la scheda n. 8 (relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori), mentre deve intendersi eliminata la scheda n. 6 (concernente gli effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria).



Nel far riserva di fornire ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari al momento del recepimento della citata direttiva n. 2007/74/CE, si invitano le Direzioni regionali in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni ed a segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che dovessero essere riscontrate nella loro pratica applicazione.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis

Handwritten signature of Walter De Santis in black ink.

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 274/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

**che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le merci importate in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (TDC) conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio <sup>(1)</sup> non avranno verosimilmente ripercussioni negative significative sull'industria comunitaria date le restrizioni in materia di quantitativi o valori importati, di uso e/o di controlli doganali successivi all'importazione. Occorre pertanto escludere le importazioni di merci che beneficiano della franchigia doganale dall'applicazione delle misure di difesa commerciale imposte in virtù dell'articolo 133 del trattato.
- (2) Le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria sono soggette alle stesse restrizioni e agli stessi controlli delle medesime merci importate da persone fisiche che trasferiscono il loro luogo di residenza normale da un paese terzo. Nonostante creino lo stesso onere amministrativo per gli importatori e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, le importazioni del primo tipo non beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a

differenza di quelle del secondo. Inoltre, i vantaggi economici di una franchigia doganale per le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria sono modesti in confronto ai costi supplementari dei controlli. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative alla franchigia doganale per tali merci.

- (3) Il valore limite di 22 ECU stabilito all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 non è stato aumentato dal 1991, mentre i dazi doganali nello stesso periodo sono stati notevolmente ridotti o addirittura aboliti. È opportuno di conseguenza aumentare il valore limite per le spedizioni di valore trascurabile.
- (4) Per garantire che le importazioni di merci esenti da IVA contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non vengano assoggettate a dazi doganali, occorre modificare le disposizioni relative a tali importazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi <sup>(2)</sup>. È pertanto opportuno concedere una franchigia doganale ove la normativa nazionale in materia di IVA, attuata in conformità della direttiva 2007/74/CE, preveda un'esenzione dall'IVA. A tale riguardo è necessario assicurare che le stesse disposizioni in materia di franchigia doganale siano applicate nei territori elencati all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(3)</sup>.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 918/83 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

<sup>(1)</sup> GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato al momento dell'immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.»;

(2) nel capitolo I, il titolo IV è soppresso;

(3) all'articolo 27, il valore di 22 ECU è sostituito da 150 EUR;

(4) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 45*

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché tali importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (\*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Le merci importate nei territori elencati all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (\*\*), sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.

(\*) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(\*\*) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»;

(5) gli articoli da 46 a 49 sono soppressi;

(6) all'articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette neanche a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2008.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

I. JARC